

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSSTr)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 114 capoversi 1 e 2 l'espressione «con l'arresto o con la multa» è sostituita con l'espressione «con la multa».

Art. 19 cpv. 1 lett. f^{bis} primo periodo

¹ I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

f^{bis}. Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. ...

Art. 67 cpv. 1 lett. h

¹ Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

h. dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 2.09.1

2.09.1 Divieto di circolazione
per i rimorchi, eccettuati
i semirimorchi e i
rimorchi ad asse centrale
(art. 19)

¹ RS 741.21

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz